

DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

Nota Prot. CREA n. 0014566 del 28/02/2020

Ai Direttori dei Centri di ricerca

**Ai Dirigenti degli Uffici dell'Amministrazione
Centrale**

Ai Dipendenti del CREA

LORO SEDI

e, p.c. **Alle OO.SS.**

LORO SEDI

OGGETTO: procedura per la concessione dei sussidi ai dipendenti del CREA – spese sostenute nel corso dell'anno 2019 (art. 59 D.P.R. n. 509/1979, art. 28 D.P.R. n. 346/1983, art. 24 D.P.R. n. 171/1991, art. 51 CCNL del 7.10.1996, Regolamento sottoscritto dalle OO.SS. con accordo del 17/07/2018 e approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 25/07/2018). - CHIARIMENTI

Si fa seguito alla nota CREA n. 0006912 del 04/02/2020, con la quale si è provveduto ad attivare, ai sensi del Regolamento in oggetto e nell'ambito delle risorse individuate per l'anno 2019, la procedura per la concessione dei sussidi da corrispondere ai dipendenti del CREA, per fornire chiarimenti in merito alla necessità di allegare, unitamente all'istanza e alla restante documentazione, la prescrizione medica, ancorché non espressamente indicato nel vigente regolamento in materia.

Al riguardo si fa presente che non sempre è possibile riconoscere la necessità a scopo terapeutico di alcune prestazioni. La stessa Agenzia delle Entrate, nella guida on line denominata "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie" disponibile sul relativo portale internet elenca, in modo non esaustivo, una pluralità di spese per le quali viene posto l'obbligo probatorio della prescrizione medica al fine del riconoscimento delle relative detrazioni fiscali (ad esempio: spese per trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia, per prestazioni chiropratiche, per cure termali, per prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, per ippoterapia e musicoterapia, eccetera).

Pertanto è necessario allegare la prescrizione medica laddove non risulti oggettivamente e chiaramente riconoscibile la necessità a scopo terapeutico di alcune prestazioni. Si ricorda infine che a norma del comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento in oggetto è comunque necessario allegare alla domanda di concessione di sussidio "idonea ed esaustiva documentazione giustificativa comprovante l'evento per il quale si richiede il sussidio dalla quale deve risultare l'esatta indicazione del soggetto cui l'evento si riferisce o il relativo codice fiscale".

Alla luce dei chiarimenti forniti, entro il 30 aprile 2020 sarà possibile integrare la prescrizione medica, laddove ritenuta necessaria, alle domande di sussidio eventualmente già presentate.

Si invita a dare la più ampia diffusione alla presente circolare a tutto il personale.

rg

Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.